



SENT. N°44/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21550 del registro di Segreteria, proposto da F. V., nato a omissis il omissis (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Marina Milli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, P. le Clodio n. 8, legale che ha dichiarato espressamente di voler ricevere tutte le comunicazioni al proprio domicilio digitale (p.e.c. marina.milli@avvocato.pe.it);

CONTRO

I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. e del direttore p.t. della sede provinciale di Imperia (IM), elettivamente domiciliato in Genova Piazza Borgo Pila n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi dell'Ufficio legale dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Roberto Fantini del 23 gennaio 2023, repertorio 37875;

Visto il d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile – c.g.c.);

Uditi, nella pubblica udienza del 21 marzo 2025, l'avv. Federica Tonelli, su

	delega dell'avv. Milli, per la parte ricorrente e l'avv. Fuochi per l'I.N.P.S.;	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso, depositato il 16 settembre 2024, questa Sezione Giurisdizionale	
	della Corte dei conti è stata adita per accertare e dichiarare il diritto alla ricon-	
	giunzione dei periodi assicurativi (come già riconosciuto con atto del 4 novem-	
	bre 2016) ed alla prosecuzione del versamento del relativo onere, da parte del	
	ricorrente, e, per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. al trasferimento della contri-	
	buzione già versata (dal settore privato alla Cassa per i dipendenti statali), oltre	
	alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento tenuto conto del	
	periodo contributivo ricongiunto, unitamente agli spettanti arretrati ed acces-	
	sori; in subordine, “nella denegata ipotesi in cui il ricorso sia respinto”, è stato	
	chiesto “il riconoscimento del diritto alla restituzione degli oneri già versati,	
	oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla dichiarata deca-	
	denza dal diritto alla ricongiunzione, sancita dall'Istituto l'11.1.2022”; in ogni	
	caso, con vittoria di spese da liquidare al difensore anticipatario ed antistatario.	
	Il pensionato ha premesso di essere stato assunto nei ruoli della Polizia di Stato	
	a far tempo dal 1° ottobre 2004 e di aver ottenuto in data 4 novembre 2016	
	l'accoglimento da parte dell'I.N.P.S. della sua domanda di ricongiunzione ex	
	art. 2 della legge n. 29/79 per un periodo complessivo di anni 8, mesi 7 e giorni	
	22 (relativo al lavoro svolto nel settore privato), oltre che di aver ricevuto la	
	comunicazione dell'importo da pagare, in unica soluzione o in rate mensili.	
	Ha esposto di aver regolarmente assolto al proprio obbligo di versamento delle	
	rate mensili tramite detrazione sulla retribuzione da parte del Ministero	
	2	

	dell'interno, fino al collocamento a riposo per limiti di età (61 anni) dal 1°	
	marzo 2021, con conseguente cessazione delle trattenute per €. 59,81 mensili.	
	Ha precisato, altresì, che, mentre era ancora in servizio, era stato convocato a	
	visita il 14 gennaio 2021, da parte dell'Ufficio sanitario provinciale di Genova	
	su delega della C.M.O; che, in seguito, la Commissione medica di Verifica di	
	Genova su delega della C.M. di 2^ istanza di Roma, il 25 maggio 2021 lo aveva	
	convocato nuovamente a visita per il 28 giugno 2021, sempre al fine di accer-	
	tarne l'idoneità a svolgere il servizio e che, nelle more, era stato collocato a	
	riposo, senza così percepire alcun emolumento, né stipendio, né pensione,	
	avendo ricevuto il verbale di visita – negativo – solo il 16 novembre 2021.	
	Egli, infatti, aveva atteso l'istruttoria sull'idoneità o meno al servizio di Poli-	
	zia, dato che “una valutazione negativa avrebbe comportato la dispensa dal	
	servizio e il passaggio nei ruoli civili sino al compimento del 67° anno di età”.	
	Ha rappresentato, inoltre, di aver chiesto all'Istituto il ripristino dei versamenti	
	rateali dell'onere, con lettera del 10 dicembre 2021, a mezzo di un ente di pa-	
	tronato e la pensione (31 ottobre 2022), ma che con nota dell'11 gennaio 2022	
	“con sorpresa” l'I.N.P.S. lo aveva dichiarato decaduto dalla ricongiunzione	
	<i>“per mancanza totale o parziale dei pagamenti rateali del relativo onere”.</i>	
	Egli si duole di aver rappresentato all'Ente “le ragioni per cui non aveva più	
	potuto versare le rate relative alla ricongiunzione, causa l'attesa delle risultanze	
	mediche, per transitare nei ruoli civili o di essere collocato a riposo definitiva-	
	mente”, con ricorso amministrativo del 18 marzo 2022, ma che tale motiva-	
	zione non aveva “convinto” l'I.N.P.S., che con delibera del competente Comi-	
	tato di Vigilanza (n. 75 del 29 marzo 2023) aveva respinto il ricorso, ribadendo	
	la decadenza dal diritto alla ricongiunzione in riferimento a diversi <i>messaggi</i>	
	3	

	istituzionali (15914/2012, 4642/2018 e 3846/2021), mentre “Nulla prevede la	
	legge riguardo le possibili cause di “decadenza dal diritto”.	
	Infatti, l’I.N.P.S. avrebbe giustificato la decadenza dalla ricongiunzione già	
	concessa al ricorrente riportandosi esclusivamente ai suoi provvedimenti, cioè	
	ai <i>messaggi</i> del medesimo Istituto, in assenza di specifica istruttoria.	
	Conseguentemente, la contribuzione già trasferita nella Cassa dei dipendenti	
	statali era stata introitata nuovamente al settore gestioni private dell’Istituto,	
	quindi resa inutilizzabile ai fini della pensione statale in capo al ricorrente,	
	senza inoltre alcuna restituzione degli oneri già versati (per quasi cinque anni).	
	Si duole, altresì, di percepire una pensione di circa € 1.000,00, basata esclusi-	
	vamente sul periodo di lavoro svolto nella gestione pubblica, costretto a ricor-	
	rere a questa Corte <i>“Avverso la dichiarata decadenza dalla ricongiunzione dei</i>	
	<i>periodi contributivi svolti nel privato (provvedimento del 11.1.2022, confer-</i>	
	<i>mato con delibera del Comitato di Vigilanza n. 75/23), nonché il provvedi-</i>	
	<i>mento di pensione del 28.12.2022”</i> , a tutela dei propri diritti.	
	2. Con memora dell’11 marzo 2025 si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., che,	
	ripercorsi ed esplicitati gli atti di prassi adottati, ha chiesto la reiezione del ri-	
	corso perché infondato, spese come per legge.	
	In ogni caso, è stata fornita rassicurazione relativa alla circostanza che <i>“La</i>	
	<i>contribuzione oggetto della decadenza del provvedimento di ricongiunzione</i>	
	<i>Art 2 L 29/79 è stata ripristinata in gestione privata e al compimento del 67</i>	
	<i>anno di età, il sig. V. potrà presentare la domanda di pensione supplementare</i>	
	<i>per ottenere la quota di pensione derivante da questa contribuzione”</i> .	
	Quanto alla domanda subordinata di rimborso delle somme versate a titolo di	
	ricongiunzione, è stato escluso che fosse applicabile l’art. 26 della legge 3	
	4	

	maggio 1967, n. 315, che fissa in 90 giorni (o tre o dieci anni in presenza di	
	particolari circostanze, non rinvenibili nella specie) il termine entro il quale	
	l'interessato avrebbe potuto richiedere la revoca di un provvedimento di ri-	
	scatto di servizi o periodi i fini del trattamento di quiescenza, ritenendo del pari	
	insussistente “ <i>in capo al ricorrente un diritto generalizzato di ottenere la re-</i>	
	<i>stituzione di quanto versato a titolo di ricongiunzione nel caso di mancato ver-</i>	
	<i>samento dell'intero onere economico a suo carico</i> ”, in difetto dei requisiti e	
	presupposti di cui all'art. 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	
	(legge di bilancio per il 2017 e per il bilancio pluriennale 2017/2019), norma	
	eccezionale prevista al fine del perfezionamento del trattamento pensionistico	
	anticipato in regime di cumulo, idonea a consentire solo transitoriamente i re-	
	cessi dalle ricongiunzioni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 2018.	
	D'altra parte, sempre secondo la prospettazione difensiva dell'Ente, tale	
	espressa previsione della possibilità di rimborso delle rate di ricongiunzione in	
	presenza di determinati requisiti, non posseduti dal ricorrente, confermerebbe	
	indirettamente il regime generale di non ripetibilità delle somme versate a ti-	
	tolo di ricongiunzione in caso di mancato assolvimento integrale dell'onere.	
	3. Nella pubblica udienza del 21 marzo 2025, presenti l'avv. Tonelli per la	
	parte ricorrente e l'avv. Fuochi per l'I.N.P.S., l'avv. Tonelli ha richiamato i	
	fatti di causa, nonché l'assenza di riferimenti normativi alla base della conte-	
	stata “decadenza” dalla ricongiunzione, oltre che della “dettagliata istruttoria”	
	richiesta dal <i>messaggio</i> n. 3846/2021 del medesimo Istituto, insistendo sul ri-	
	corso e chiedendo, in via subordinata, la restituzione degli oneri di ricongiun-	
	zione già versati. Il Giudice, in riferimento a tale ultima istanza, ha chiesto al	
	difensore se la relativa domanda amministrativa fosse stata presentata	
	5	

	anteriamente al ricorso. Il legale, riportandosi agli atti e rimettendosi al giu-	
	dicante, ha ribadito che lo scopo prioritario del suo assistito era la possibilità	
	di prosecuzione dei versamenti per la definizione della ricongiunzione al fine	
	di ottenerne un beneficio di pensione, consistente in circa mille euro al mese.	
	L'avv. Fuochi, ricevuta la parola, ha evidenziato come nel ricorso non fosse	
	presente (e allegata) la previa domanda amministrativa rivolta alla restituzione	
	degli oneri versati e, per il resto, si è richiamato agli atti.	
	All'esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione,	
	dando lettura del dispositivo ai sensi dell'articolo 167, primo comma, c.g.c..	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La controversia oggetto del presente giudizio riguarda l'accertamento del di-	
	ritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi (dal settore privato alla ge-	
	stione pubblica, Cassa per i dipendenti statali), con conseguente ammissione	
	alla prosecuzione nel versamento del relativo onere, da parte del ricorrente,	
	con richiesta di condanna dell'I.N.P.S alla rideterminazione del trattamento	
	pensionistico mediante il computo del servizio già ammesso a ricongiunzione	
	onerosa ex art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, al pagamento dell'importo	
	riliquidato della pensione e dei relativi arretrati con decorrenza dalla cessa-	
	zione dal servizio ovvero, in subordine, alla restituzione dei contributi.	
	1. In via pregiudiziale, giova ricordare che secondo la consolidata giurispru-	
	denza di questa Corte il giudizio pensionistico non è strutturato quale rimedio	
	giurisdizionale di tipo impugnatorio, dal momento che non resta preordinato	
	all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, bensì all'accerta-	
	mento del diritto a pensione, in relazione al rapporto pensionistico.	
	6	

	Esso si sostanzia, infatti, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico	
	ordinario e bellico, che si estende a tutte le vicende connesse, dipendenti e	
	conseguenziali, nel cui ambito il giudice contabile è munito di giurisdizione	
	esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l' <i>an</i> ed il <i>quantum</i>	
	della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di	
	legittimità del procedimento e di atti amministrativi, il cui potere di annulla-	
	mento segue gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione (cfr. <i>ex multis</i>	
	Corte conti, Sez. I, 29 settembre 2017 n. 387; Cass. civ., SS.UU., 20 aprile	
	2015 n. 7958, ord. e 13 maggio 2021 n. 12903, sent.).	
	Coerente sviluppo di tale premessa è che i vizi afferenti a pretese violazioni	
	procedimentali o provvedimentali non possano assumere autonoma rilevanza	
	ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o	
	indirettamente, in ordine all' <i>an</i> o al <i>quantum</i> del diritto a pensione.	
	L'ambito cognitivo di questa Corte, infatti, ai sensi del t.u. 12 luglio 1934, n.	
	1214 (artt. 13 e 62-64), oltre che dell'art. 1 del c.g.c., riguarda le controversie	
	aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici,	
	in tutto o in parte, a carico dello Stato "o di altri enti designati dalla legge".	
	Al riguardo, è principio consolidato che la giurisdizione esclusiva della Corte	
	dei conti in materia di pensioni comprende tutte le controversie <i>funzionali e</i>	
	<i>connesse al diritto alla pensione a totale o parziale carico dello Stato</i> (v. <i>ex</i>	
	<i>multis</i> Cass., SS.UU. 12 agosto 2021 n. 22745, 26 settembre 2022 n. 28020 e	
	30 maggio 2024 n. 15148), come quelle sul riscatto di periodi di servizio e di	
	ricongiunzione di periodi assicurativi.	
	La giurisprudenza della suprema Corte, seguita dall'organo di nomofilachia	
	contabile, nel chiaro intento di concentrare tutte le domande inerenti al diritto	
	7	

	alla pensione innanzi al giudice delle pensioni, del resto, si è consolidata nel	
	riconoscere la giurisdizione contabile “anche sulla sola domanda di mero ac-	
	certamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del tratta-	
	mento pensionistico privilegiato” (v. Cass. SS.UU, 6 marzo 2009 n. 5467; 24	
	febbraio 2014 n. 4325, ord; 19 gennaio 2017 n. 1306; 13 maggio 2021, n.	
	12903; v. Corte conti SS.RR., 17 agosto 2023 n. 12/QM/PRES; Sez. Liguria,	
	7 gennaio 2025 n. 2 e 8 giugno 2021 n. 104), non potendosi essa negare per la	
	mera circostanza dell’attualità del rapporto di lavoro del dipendente e dalla	
	conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione,	
	come per le ipotesi di esercizio da parte del lavoratore del riscatto ovvero della	
	facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, <i>ex lege</i> n. 29 del 1979 (v. Cass.	
	SS.UU. 28 novembre 1996 n. 10618) ovvero per l’aumento figurativo previsto	
	in conseguenza dell’esposizione qualificata all’amianto di cui all’art. 13, della	
	legge 27 marzo 1992, n. 257 (v. Cass. SS.UU 8 novembre 2006 n. 23734).	
	Di talché nei limiti del perimetro della giurisdizione adita, dal momento che il	
	diritto alla pensione del ricorrente è senz’altro influenzato dalle sorti della ri-	
	congiunzione, viene scrutinata la domanda del ricorrente.	
	2. In via preliminare, la domanda subordinata volta alla restituzione degli oneri	
	versati, va dichiarata inammissibile, in assenza di domanda amministrativa.	
	Va considerato, al riguardo, che nel rito pensionistico, ai sensi dell’art. 153	
	c.g.c., il ricorso è inammissibile, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di	
	cui all’art. 152, lett. a), b), c), d), f) e g), quando “ <i>si propongano domande sulle</i>	
	<i>quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia</i>	
	<i>trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un for-</i>	
	<i>male atto di diffida a provvedere”</i> .	
	8	

	La norma, in un’ottica deflattiva del contenzioso, mira a consentire alle ammi-	
	nistrazioni coinvolte di correggere spontaneamente eventuali errori, preve-	
	nendo un contenzioso non necessario ed evitando l’inutile dispersione di ri-	
	sorse amministrative, economiche e processuali (cfr., <i>ex multis</i> , Corte conti,	
	Sez. Liguria, 6 dicembre 2021 n. 211, 30 ottobre 2023 n. 86, 18 gennaio 2023	
	n. 8 e 30 dicembre 2024 n. 113; Sez. Emilia-Romagna, 18 maggio 2021 n. 163;	
	Sez. Sicilia, 16 marzo 2021 n. 292; Sez. Lazio, 28 dicembre 2020 n. 684).	
	Nella fattispecie, gli atti di causa danno evidenza di un’interlocuzione tesa a	
	ottenere la correzione della posizione contributiva del ricorrente, attraverso la	
	valorizzazione della ricongiunzione. Tuttavia, non è offerta contezza della ri-	
	chiesta, in via stragiudiziale o giudiziale, della restituzione degli oneri versati	
	e della definizione del relativo procedimento amministrativo, coinvolgente	
	l’Istituto previdenziale, presupposto che costituisce una condizione necessaria	
	per l’instaurazione del rapporto processuale la cui mancanza ne preclude la	
	procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o	
	la proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa).	
	Infatti, la domanda subordinata non risulta essere stata proposta in via ammi-	
	nistrativa, nei termini confermati in udienza, come emerge dall’istanza di ri-	
	pristino dei pagamenti rateali (10 dicembre 2021) e dal ricorso amministrativo	
	(18 marzo 2022), nonché dai conseguenti provvedimenti dell’Istituto che	
	hanno preso posizione esclusivamente sulla ricongiunzione e mai relativa-	
	mente alla restituzione degli oneri versati, per la prima volta pretesa in causa,	
	di talché la difesa in punto di diritto è stata articolata esclusivamente dall’av-	
	vocatura dell’Istituto, senza alcun appiglio a vicende e/o ad atti presupposti.	
	E tale domanda, quantunque basata sui medesimi fatti, ha oggetto	
	9	

	evidentemente differente rispetto a quella volta a conseguire il perfeziona-	
	mento della ricongiunzione e non può essere considerata in essa ricompresa.	
	Non sono state, pertanto, per tale aspetto, rispettate le condizioni che il legisla-	
	tore ha posto per trovare una composizione stragiudiziale e prevenire il con-	
	tenzioso, a pena di inammissibilità parziale del ricorso giurisdizionale.	
	3. Quanto al merito, viene in rilievo la disciplina dell'art. 2 della legge 7 feb-	
	braio 1979, n. 29 sulla ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati	
	dal lavoratore presso diverse gestioni previdenziali che, al fine di ottenere	
	un'unica pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati, vengono tra-	
	sferiti a domanda dell'istante presso un'unica gestione individuata dal mede-	
	simo dietro il pagamento di un onere, nella specie "in entrata" verso la Cassa	
	dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (C.T.P.S. dell'I.N.P.S.).	
	Pertanto, la ricongiunzione concreta un'operazione materiale e giuridica di tra-	
	sferimento di contributi tra gestioni previdenziali, idonea a valorizzare "spez-	
	zioni" di vita contributiva versati in diverse casse previdenziali, consentendo di	
	riunire e cumulare periodi assicurativi non coincidenti ai fini del diritto e della	
	misura di un'unica pensione. Essa si applica solo a domanda ed è onerosa, dal	
	momento che, a partire dalle domande di ricongiunzione presentate dal 31 lu-	
	glio 2010, in poi, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge	
	30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito la regola dell'onerosità.	
	L'ottenimento della ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 deriva	
	dall'esito di un <i>procedimento complesso a formazione progressiva e negoziale</i>	
	disciplinato dall'art. 5, secondo comma, della medesima legge, secondo cui	
	<i>"Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si</i>	
	<i>accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare</i>	
	10	

dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2", mentre il successivo terzo comma stabilisce che "Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, ultimo comma". (cfr. ex multis C. conti, Sez. App. Sicilia, 28 novembre 2017 n. 145; Sez. Sicilia, 30 maggio 2022 n. 502 e 23 gennaio 2024 n. 30; Sez. Lazio 27 maggio 2022 n. 398; Sez. Liguria, 18 gennaio 2023 n. 8).

Inoltre, il quarto comma dell'art. 2 della legge prevede che il pagamento dell'onere possa "essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento", mentre il successivo quinto comma stabilisce che "Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS."

Dalla suddetta disciplina emerge, quindi, la natura negoziale della ricongiunzione, riconosciuta dalla giurisprudenza contabile, che necessita per essere efficace dell'accettazione da parte dell'istante, che si manifesta sostanzialmente

	con il pagamento dell'onere calcolato dall'amministrazione, di talché il legi-	
	slatore assegna al mancato versamento di tale onere o nella misura totale, in	
	caso di pagamento in un'unica soluzione o in misura corrispondente alle prime	
	tre rate, nel caso di pagamento rateale, il valore di rinuncia alla ricongiunzione	
	richiesta mentre solo il versamento dell'onere nella misura parziale o totale	
	determina l'irrevocabilità della ricongiunzione.	
	E <i>“tale pagamento (dell'onere), costituisce una <u>fase necessaria</u> del procedi-</i>	
	<i>mento che esita nella ricongiunzione: anzi, l'art. 5 - comma 2 - della legge</i>	
	<i>29/1979 attribuisce il significato di rinuncia alla ricongiunzione anche al,</i>	
	<i>solo, non tempestivo versamento degli oneri contributivi, oltre che, com'è lo-</i>	
	<i>gico, all'omissione del versamento. In sostanza il pagamento, totale o rateale,</i>	
	<i>costituisce atto dovuto, cui è subordinata l'ammissione alla ricongiunzione</i>	
	<i>(...)”,</i> in quanto esso è atto essenziale per ottenere in modo definitivo la ricon-	
	giunzione richiesta (v. C. conti, Sez. Toscana, 7 marzo 2001 n. 224).	
	Pertanto, proprio con riferimento al perfezionamento della ricongiunzione, la	
	giurisprudenza ha, di recente, chiarito che il relativo procedimento si perfe-	
	ziona con l'accoglimento della domanda del lavoratore e, pertanto, l'eventuale	
	rinuncia, desumibile con presunzione assoluta <i>ex lege</i> dal mancato tempestivo	
	versamento di quanto dovuto, porta alla perdita della facoltà di ricongiunzione.	
	Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza della suprema Corte che in più	
	occasioni è intervenuta in argomento, circa il mancato pagamento rateale della	
	“riserva matematica” ex art. 2 della legge n. 29/1979, chiarendo che l'interes-	
	sato che abbia cessato i versamenti non possa poi, successivamente, esercitare	
	la facoltà di ricongiunzione previo pagamento e saldo delle rate scadute, posto	
	che il mancato versamento delle rate successive alla terza – anche ove non si	
	12	

	ritenesse idoneo a configurare una <i>presunzione di rinuncia</i> ex art. 5 della stessa	
	legge – comporterebbe comunque la <i>risoluzione del negozio per mutuo con-</i>	
	<i>senso</i> (Cassazione civile, Sez. Lav., 23 aprile 2010 n. 9692).	
	È stato, poi, affermato che la norma dell'art. 5, secondo e terzo comma, della	
	legge n. 29 del 1979, che disciplina la facoltà di ricongiunzione dei periodi	
	assicurativi ai fini previdenziali, nel contemplare che, ove l'interessato che si	
	sia avvalso di tale facoltà, non versi, in tutto od almeno per la parte corrispon-	
	dente alle prime tre rate, l'ammontare dell'onere a suo carico entro sessanta	
	giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione	
	al beneficio, si intende che egli abbia rinunciato alla facoltà medesima, confi-	
	guri <i>un'ipotesi di presunzione assoluta, che non ammette prova contraria</i>	
	(Cassazione civile, Sez. Lav., 4 febbraio 2022 n. 3576; cfr. in tali sensi anche	
	Cass. 4 febbraio 1988 n. 1182, cui <i>adde</i> Cass. 26 settembre 1988 n. 5238).	
	Di talché, tale rinunziabilità della ricongiunzione discendendo <i>ex lege</i>	
	dall'omissione del versamento dell'onere e, quindi, in ogni caso da una deter-	
	minazione di volontà dell'interessato, conferma la disponibilità dei diritti,	
	oneri e facoltà riconnessi alla disciplina giuridica della ricongiunzione (C.	
	conti, Sez. Sicilia, 23 gennaio 2024 n. 30 e 30 maggio 2022 n. 502).	
	4. Nel caso in esame, l'I.N.P.S., con provvedimento del 4 novembre 2016, ha	
	dapprima riconosciuto il diritto alla ricongiunzione del ricorrente, liquidando	
	l'onere a suo carico (€ 6.219,84 ovvero 104 rate di importo pari ad € 59,81).	
	Successivamente, l'11 gennaio 2022, l'Istituto ne ha dichiarato la decadenza	
	<i>“per mancanza totale o parziale dei pagamenti rateali del relativo onere”</i> .	
	Ciò posto nella fattispecie è evidente che la fase essenziale del pagamento sia	
	del tutto mancata per un lasso temporale significativo, in assenza di	
	13	

	comunicazioni da parte dell'interessato, a far tempo dalla cessazione dal servizio (1° marzo 2021) e fino almeno alla richiesta del patronato (10 dicembre 2021), in quanto è fatto non controverso fra le parti che l'onere della ricongiunzione, richiesta dal ricorrente e accolta dall'Istituto, non sia stato versato.	
	Sul punto, stante il chiaro tenore della disciplina sopra richiamata per come interpretata dalla Corte di cassazione e da questa Corte, che riconducono il mancato versamento dell'onere di ricongiunzione nei termini previsti ad una ipotesi di presunzione assoluta di rinuncia alla facoltà stessa di ricongiunzione, che non ammette prova contraria, e, comunque, ad una fattispecie risolutiva del negozio, a nulla possono rilevare gli altri elementi considerati dall'attore.	
	Invero, non sono ammesse ricongiunzioni parziali, per cui l'interruzione del pagamento rateale dell'onere di ricongiunzione non consente il riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo corrispondente alle rate già pagate.	
	Di talché, i contestati <i>messaggi istituzionali Hermes</i> e le circolari di prassi dell'Istituto, lungi dal porsi quali fonti ordinamentali autonome, si limitano a considerare operativamente i sopra meglio esplicitati riferimenti normativi.	
	In particolare, con <i>messaggio</i> n. 15914 del 2 ottobre 2012 sono state fornite dall'Ente di previdenza indicazioni sulle modalità di versamento delle rate scaturenti da provvedimenti di ricongiunzione ai fini pensionistici in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro determinante l'assenza del trattamento stipendiale sul quale operare le trattenute in corso.	
	Segnatamente, al paragrafo 1.3 viene chiarito che, in tal caso, ferma restando la possibilità di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all'iscritto è data la possibilità di proseguire autonomamente il versamento rateale utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (con pagamento effettuato	
	14	

	entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata), che	
	all'ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.	
	Al riguardo, l'Istituto ha anche documentato che i provvedimenti notificati ai	
	propri iscritti, riportano espressamente nella sezione "Avvertenze" le predette	
	modalità di pagamento previste nell'ipotesi in cui il pagamento rateale non	
	possa avvenire mediante trattenute mensili sullo stipendio, come avvenuto nel	
	caso di specie (v. pag. 3, punto B2 del provvedimento del 4 novembre 2016).	
	Con successivo <i>messaggio</i> n. 3846 del 9 novembre 2021, emesso a chiarimento	
	del precedente n. 4642 dell'11 dicembre 2018, l'I.N.P.S. ha dettato istruzioni	
	operative sulla decadenza dal beneficio della ricongiunzione per mancato pa-	
	gamento rateale dell'onere o per interruzione del piano di ammortamento	
	nell'ambito della Gestione Dipendenti Pubblici, ed in particolare è stato indi-	
	cato che, qualora la mancata applicazione della trattenuta stipendiale o l'inter-	
	ruzione della stessa, non dipenda da intervenuti ritardi, difetti di comunica-	
	zione o errori imputabili all'Istituto, deve essere formalizzato l'atto di deca-	
	denza del beneficio della ricongiunzione qualora risulti la totale assenza dei	
	pagamenti o mancati pagamenti di più rate (almeno 4), come nella specie.	
	Neppure restano riscontrabili carenze istruttorie, in assenza di documentazione	
	presentata dalla parte ricorrente all'I.N.P.S. nel lasso temporale d'interesse.	
	Infatti, è emerso, che poiché l'interessato intendeva proseguire il servizio nei	
	ruoli civili, anteriormente alla cessazione ha chiesto di essere sottoposto a vi-	
	sita per essere riformato ed ottenere l'idoneità al passaggio nei ruoli civili con	
	la conseguente facoltà di proseguire il servizio, venendo poi giudicato idoneo	
	(nel mese di novembre 2021 la Commissione medica, a seguito di ricorso, ha	
	confermato il giudizio di idoneità al servizio). Nel mentre, dal mese di marzo	
	15	

	2021 era cessato dal servizio e non risultava titolare di pensione, in assenza di	
	domanda, per cui il pagamento delle rate di ricongiunzione era stato interrotto.	
	Stante tale situazione, tra l'altro venutasi a creare volontariamente, nondimeno	
	il ricorrente avrebbe dovuto provvedere ad effettuare i versamenti mensili per	
	la ricongiunzione con modello F24, come espressamente indicato sul provve-	
	dimento di ricongiunzione nella sezione "Avvertenze".	
	Pertanto, la gestione della pratica da parte della sede provinciale di Imperia,	
	che ha dichiarato decaduto il ricorrente dal beneficio della ricongiunzione tra-	
	scorse oltre nove mensilità in assenza di versamento dell'onere e di comunica-	
	zioni, appare coerente con la normativa di riferimento. Infatti, il ricorrente è	
	comunque decaduto dalla ricongiunzione, avendo egli rinunciato tacitamente	
	per via dell'omesso tempestivo pagamento nei termini di legge, né consta che	
	egli abbia posto in essere alcun atto di impulso al riguardo.	
	In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere	
	respinto quanto alla domanda principale in esso contenuta.	
	5. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al prin-	
	cipio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto	
	nell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell'art. 10 della legge 11 ago-	
	sto 1973, n. 533, nonché nell'art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la	
	giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.	
	Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese	
	c.d. legali tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., in considerazione	
	della parziale definizione del giudizio decidendo soltanto una questione preli-	
	minare, nonché della novità e della complessità della controversia.	
	P.Q.M.	
	16	

disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile, in parte infondato il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Nulla dispone per le spese di giustizia e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.

IL GIUDICE

Patrizia Esposito

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 7 maggio 2025

Per Il direttore della Segreteria

Alfredo Ferrari

(f.to digitalmente)